



# COMUNE DI TAMBRE

ORIGINALE

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 6

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

**OGGETTO:** IMPOSTA UNICA COMUNALE – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
FACCHIN OSCAR	X		FAGHERAZZI LORIS	X	
BONA OBERDAN		X	FULLIN MANUELA	X	
BONA SARA	X		BONA ANTONIO	X	
BORTOLUZZI YURI	X		DE PRA JENNY	X	
COSTA UELI	X		PALMA FRANCESCO	X	
DELLA LIBERA LUCIA	X				

Il Segretario Comunale Dott.ssa Nicoletta Mazzier assiste alla seduta.

Il Sindaco Oscar Facchin, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



## COMUNE DI TAMBRE

---

Proponente: FACCHIN OSCAR

Il Sindaco formula una premessa comune ai punti 6, 7 e 8 all'ordine del giorno della seduta, secondo cui la legge di bilancio per il 2018 ha previsto la proroga, anche per il 2018, del blocco della possibilità per gli enti locali di deliberare aumenti di tributi e delle addizionali rispetto alle tariffe in essere, fatta eccezione per la Tari per la quale va garantita la copertura della spesa al 100% e vi è dunque la possibilità di aumentare le tariffe. Spiega, quindi, che con la presente proposta vengono pertanto confermate le aliquote in essere, con le quali si prevede un entrata di euro 499.000,00, e successivamente dà lettura delle aliquote.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, è stato differito al 31.03.2018;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTA la Legge 23.12.2014, n. 190 – Legge di stabilità 2015 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2014, con la quale sono state apportate alcune modifiche ai commi 677 e 679 della Legge 147/2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 21.08.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,



## COMUNE DI TAMBRE

---

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (di non interesse per questo Ente)

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

DATO ATTO che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) per l'anno 2018 prevede la proroga anche per il 2018 del blocco della possibilità per gli enti territoriali di deliberare aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe in essere fatta eccezione per la TARI;

RITENUTO per quanto sopra di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 30.04.2015 con la quale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015 sono state confermate per l'anno 2015 le aliquote approvate con delibera di consiglio n. 16 del 16.08.2014 per l'anno 2014;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria (art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

CON voti unanimi, presenti e votanti n. 10 Consiglieri comunali, espressi in forma palese;

### DELIBERA

- 1 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;



## COMUNE DI TAMBRE

---

2 di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già in essere per il 2015, 2016 e 2017;

3 di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2018 come segue:

Abitazione principale e relative pertinenze non esenti

**0,40 per cento**

(con detrazione di €200,00)

- di equiparare ad abitazione principale - ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Unità immobiliari aventi le seguenti categorie catastali- aliquota base:

- Gruppo categoria A/10 (uffici)
- Gruppo categoria B
- Gruppo categoria C (escluse le pertinenze)
- Gruppo categoria D (esclusi fabbricati di Cat. D10 - strumentali attività agricola)
- Aree edificabili

**0,76 per cento**

Fabbricati di categoria A (esclusa cat. A/10 – uffici) posseduta da residenti in aggiunta alla abitazione principale e posseduta da contribuenti non residenti:

**0,86 per cento**

Unità immobiliare, non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'AIRE **non pensionati nel paese estero di residenza**

**0,43 per cento**

Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli), o affini di primo grado (suoceri/generi-muore) adibite a loro abitazione principale e relative pertinenze:



## COMUNE DI TAMBRE

---

*0,43 per cento*

- 4 di dare atto che l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e alle fattispecie assimilate oltre che alle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione per abitazione principale come sopra stabilite .
- 5 di dare atto che nel caso di comodato d'uso a parenti in linea retta di primo grado rientrante nel beneficio previsto dall'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 si applicherà l'aliquota dello 0,43% e la riduzione della base imponibile del 50%;
- 6 di dare mandato all'Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicazione di cui al D.Lgs. 360/1998 della presente deliberazione esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico

Con separata votazione unanime e palese, presenti e votanti n. 10 Consiglieri, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.



## COMUNE DI TAMBRE

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto**

Il Sindaco  
Oscar Facchin

Il Segretario Comunale  
Dott. ssa Nicoletta Mazzier

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tambre, li - 9 APR. 2018

L'incaricato alla Pubblicazione  
Peterle/Edi

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

#### CERTIFICA

che la presente deliberazione:

( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione;

- è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 9 APR. 2018 al 24 APR. 2018.

Tambre, li 30/04/2018

Il Segretario Comunale